

## **ACCORDO AZIENDALE**

Il giorno 20 gennaio 2004, presso la sede della Soc. Coop. CMG Art, in Pieve Fosciana, si sono incontrati la Direzione aziendale, rappresentata dal sig. De Santis Astenio in qualità di Presidente della società cooperativa e la RSU Fiom, assistita dal sig. Graziani Fabio della Fiom CGIL di Lucca.

### **PREMESSA**

In data 08/07/'03 è stata siglata un'intesa di rinnovo del CCNL delle Cooperative Metalmeccaniche 16/07/'99, da non tutti i firmatari di quest'ultimo.

Le parti stipulanti il presente accordo, ritenendo utile e necessario continuare a stimolare, mediante tutti gli strumenti a disposizione, le rispettive rappresentanze nazionali, al fine di prefigurare le condizioni per giungere ad una prossima intesa unitaria per il CCNL, convengono quanto segue

### **INCREMENTO RETRIBUTIVO**

Allo scopo di confermare la volontà di preservare il potere d'acquisto dei lavoratori in coerenza con il Protocollo del 23 luglio '93, sarà corrisposto un incremento retributivo pari a Euro 115,00, di cui Euro 75,00, con decorrenza 01/07/'03 e Euro 40,00, con decorrenza 01/01/'04.

Ai lavoratori in forza alla data del 01/07/'03 sarà corrisposta un importo una tantum pari a Euro 320,00, di cui Euro 220,00 con il mese di luglio '03 e Euro 100,00 con il mese di gennaio '04.

### **CONSOLIDAMENTO dei RAPPORTI di LAVORO**

Riconoscendo che i lavoratori costituiscono una risorsa imprescindibile di un'azienda Cooperativa, l'Azienda s'impegna a confermare a tempo indeterminato tutti i lavoratori a tempo determinato ed/o interinale che abbiano svolto nell'azienda un'attività lavorativa per 18 mesi anche per sommaria di più periodi; l'azienda s'impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti di Formazione (o di Inserimento) ed Apprendistato, almeno tre mesi prima della loro scadenza, al fine di favorirne la conferma.

### **ORARIO di LAVORO**

Viene confermato il sistema degli orari previsto dal CCNL 16 luglio 1999, sia esso riferito all'orario massimo settimanale, gli straordinari, le flessibilità, le turnazioni.

### **MALATTIA**

In aggiunta a quanto definito dalle norme contrattuali del CCNL 16 luglio 1999, si concorda che ai lavoratori ammalati, i quali hanno ultimato il periodo di comporta ed economico, verrà riconosciuto un ulteriore periodo di quattro mesi di comporta e due mesi di copertura economica.

### **SICUREZZA**

viene riconosciuta 1 ora di assemblea retribuita annua in aggiunta alle 10 già previste dal CCNL 16 luglio 1999, al fine di fare svolgere alla RLS l'informativa sulla prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro.

### **INQUADRAMENTO PROFESSIONALE**

La RSU e la direzione aziendale, si incontreranno almeno una volta l'anno al fine di valutare le professionalità esistenti, le anzianità professionali, i programmi di promozione e sviluppo professionale, la RSU presenterà la propria proposta che dovrà essere oggetto di confronto al fine di concordare il percorso professionale e l'inquadramento dei lavoratori.

### **FORMAZIONE**

Le aziende forniranno alla RSU almeno una volta l'anno, i programmi formativi predisposti dall'azienda, i lavoratori hanno il diritto a chiedere la partecipazione ai programmi formativi predisposti dall'azienda, salvo motivato rifiuto; l'azienda s'impegna comunque a fare svolgere nell'arco dei quattro anni di durata del CCNL un aggiornamento professionale a tutti i lavoratori.

### **CONGEDI FAMILIARI**

I lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie dei figli minori nel limite di cinque giorni lavorativi per evento morboso, nei limiti di tre eventi per anno solare, dietro presentazione di certificato medico specialistico, i periodi di astensione sono computati nell'anzianità di servizio, tale diritto si somma a quanto già stabilito dalle leggi vigenti in materia.

### **MERCATO del LAVORO**

Le parti ritengono necessario attendere, per le eventuali applicazioni dei nuovi provvedimenti legislativi in materia di mercato del lavoro, che sia raggiunto un accordo con tutti i soggetti firmatari del CCNL 16/07/1999. In attesa, rimarranno in vigore le corrispondenti parti normative previste nel CCNL 16/07/1999.

### **CLAUSOLA FINALE**

Nel firmare il presente accordo, le parti intendono produrre il massimo sforzo finalizzato alla ricomposizione di una intesa unitaria per il CCNL.

Conseguentemente le parti reputano che quanto previsto dal presente accordo costituisca un importante contributo per giungere a tale prioritario obiettivo ed in tal senso si attiveranno con le rispettive rappresentanze nazionali.

Letto, approvato e sottoscritto.